

16 gennaio 2008

20. 03. Astore, Mura.

L'articolo 20 è sostituito con il seguente:

Art. 20.

(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186, e prorogato al 30 giugno 2009. Alle amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia da cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo.

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

2-ter. La disciplina di cui al comma 2-bis trova altresì applicazione per le revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 1.

2-quater. Con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture è istituita una Commissione, nel periodo di cui al comma 2-ter, con la presenza delle regioni e degli enti locali, nonché di rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio della normativa approvata, anche al fine, previa intesa con la Conferenza Unificata, della prescritta revisione periodica biennale delle norme tecniche.

20. 1. Di Gioia, Mancini, Dato.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2009.

2. Dalla disciplina transitoria di cui al comma 1, sono escluse le verifiche tecniche e le progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003. Per tali verifiche tecniche e progettazioni di interventi si applicano le norme tecniche per le costruzioni adottate in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, con le procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo e di cui all'articolo 54, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/03, ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.

20. 4. Giudice, Zorzato.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2009.
2. Dalla disciplina transitoria di cui al comma 1, sono escluse le verifiche tecniche e le progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003. Per tali verifiche tecniche e progettazioni di interventi si applicano le norme tecniche per le costruzioni adottate in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, con le procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo e di cui all'articolo 54, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/03, ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.

20. 5. Osvaldo Napoli.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 20.

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto ministeriale 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5 comma 2-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, come modificato dal comma 1, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del decreto ministeriale 16 gennaio 1996.
3. Con l'entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto ministeriale 14 settembre 2005, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

20. 6. Giovanelli, Mariani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).

1. All'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è aggiunto il seguente periodo «alla medesima fase sperimentale sono sottoposte le revisioni generali delle norme tecniche, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.

20. 3. Giudice.

Sostituire l'articolo 20, con il seguente:

Art. 20.

Il termine di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con modificazione dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, e prorogato fino al 30 giugno 2009.

Fino a tale data e quindi consentita l'applicazione delle norme tecniche di cui ai decreti interministeriali 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, con esclusione delle verifiche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativo agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto dei Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.

20. 2. Misiti.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Proroga termine di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300 convertito nella legge n. 17 del 26 febbraio 2007).

1. Il termine del 31 dicembre 2007 previsto dal comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legge 28 dicembre 2006, convertito nella legge 26 febbraio 2007 n. 17 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.